

LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI BENI PUBBLICI

rassegna di giurisprudenza 2009-2022

LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI BENI PUBBLICI

rassegna di giurisprudenza 2009-2022

Abstract: rassegna, organizzata in una classificazione tematica, di sintesi ed estratti giurisprudenziali in materia di RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI BENI PUBBLICI, tratti da pronunce elaborate dalla redazione delle riviste telematiche di Exeo Edizioni, appartenenti agli anni dal 2009 al 2022.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2022 Exeo S.r.l. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: marzo 2022 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio e beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-323-6 - codice: JRE171 - nic: 382 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 34841/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova

DEMANIO E PATRIMONIO - ACQUE - RESPONSABILITÀ CIVILE - SOGGETTO RESPONSABILE

Corte di Cassazione, Sezioni Unite N.9591 del 13/06/2012

Sintesi: La circostanza che un Consorzio di bonifica abbia provveduto su concessione della Regione ad eseguire opere di sistemazione idraulica su un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche non comporta per questo solo fatto - ad opere compiute - obblighi, e conseguenti responsabilità, del Consorzio stesso in ordine alla manutenzione di quel corso d'acqua, istituzionalmente attribuita dalla disciplina vigente in materia di interventi relativi alle acque pubbliche allo Stato e ad altri enti (fra cui gli appositi consorzi per le opere idrauliche) nettamente distinti dai consorzi di bonifica.

Sintesi: In tema di responsabilità da esondazione di un colatore di bonifica hanno decisiva rilevanza gli effettivi comportamenti delle parti che, superando la ricostruzione della responsabilità fondata sulla titolarità di diritti sul colatore, possano o fondare la responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il quale non postula una nozione di "custodia" in senso tecnico-giuridico, a base contrattuale, essendo sufficiente ad integrarla un effettivo potere fisico, un governo della cosa, o fondare una responsabilità risarcitoria soggettiva ai sensi dell'art. 2043 c.c., per carenza di manutenzione, in concreto assunta, e consequenzialmente dovuta in modo da non arrecare danno ingiusto a terzi.

Estratto: «1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 200, comma 1, lett. B, nonché dell'art. 132 c.p.c., e art. 11 Cost., per inesistenza, contraddittorietà e mera apparenza della motivazione. Assume il ricorrente che il presupposto per l'applicazione del principio fissato dalla sentenza S.U. n. 5394/2007 in tema di responsabilità risarcitoria da cattiva manutenzione è che esso Consorzio abbia effettivamente esercitato tale manutenzione; che la sentenza impugnata non ha risposto al motivo di appello con cui esso Consorzio lamentava la mancanza di ogni prova circa la sua manutenzione di fatto del collettore, essendosi egli limitato a riconoscere solo che a suo tempo effettuò qualche intervento manutentivo di sostegno e regimentazione, programmato e finanziato dalla regione; che pertanto non corrisponde al vero che esso Consorzio aveva ammesso interventi di manutenzione e di regimentazione e che tale elemento non era emerso in corso di causa. 2.1. Il motivo è infondato. Va, anzitutto, confermato il principio già espresso da queste S.U. n. 5394 del 09/03/2007, secondo cui, qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale assumendo così la custodia e la gestione del corso d'acqua, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l'obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione. Va solo specificato, mutuando quanto affermato dall'arresto (Cass. 12 giugno 1992 n. 7232) all'origine di questo orientamento, opportunamente adeguandolo allo sviluppo giurisprudenziale dell'ultimo decennio in tema di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., che la circostanza che un Consorzio di bonifica abbia provveduto su concessione dello Stato (ora della regione), ad eseguire opere di sistemazione idraulica su un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche (R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 13) non comporta per questo solo fatto - ad opere compiute - obblighi, e conseguenti responsabilità, del Consorzio stesso in ordine alla manutenzione di quel corso d'acqua, istituzionalmente attribuita dalla disciplina vigente in materia di

interventi relativi alle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche e del cit. RD n. 215 del 1933, art. 17, comma 2,) allo Stato e ad altri enti (fra cui gli appositi consorzi per le opere idrauliche) nettamente distinti dai consorzi di bonifica. Egualmente va affermato in ipotesi di interventi effettuati dal Consorzio di bonifica su colatori artificiali che non si appartengano al suo patrimonio. 2.2. Hanno, invece, decisiva rilevanza gli effettivi comportamenti delle parti, che superando la ricostruzione della responsabilità fondata sulla titolarità di diritti sul colatore, possano o fondare la responsabilità risarcitoria del consorzio ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il quale non postula una nozione di "custodia" in senso tecnico-giuridico, a base contrattuale, essendo sufficiente ad integrarla un effettivo potere fisico, un governo della cosa, o fondare una responsabilità risarcitoria soggettiva ai sensi dell'art. 2043 c.c., per carenza di manutenzione, in concreto assunta, e consequenzialmente dovuta in modo da non arrecare danno ingiusto a terzi. 2.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha ritenuto che dalle stesse ammissioni del Consorzio convenuto emergeva che esso effettuava le opere di manutenzione e regimentazione del colatore artificiale in questione. Ne consegue che è infondata la censura secondo cui la sentenza impugnata è priva di motivazione o presenta una motivazione apparente o contraddittoria, ben potendo il giudice fondare la propria decisione sulle ammissioni delle parti. A tal fine va osservato che, per quanto il ricorrente Consorzio assuma che si sia limitato nella comparsa di costituzione nel giudizio di accertamento tecnico preventivo a far riferimento alla "mera circostanza che, a suo tempo, possa aver svolto qualche intervento manutentivo di sostegno e regimentazione..... programmato e finanziato dal competente governo regionale", le circostanze ammesse consentivano il giudizio espresso dal TSAP circa un coinvolgimento rilevante del consorzio ai fini dell'imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c.. »

Tribunale di Ivrea del 01/07/2013

Sintesi: In caso di allagamento dovuto al mancato allacciamento alla rete fognaria, sussiste la responsabilità solidale per l'intero tra l'ente territoriale proprietario e l'ente cui è contrattualmente deputata la gestione dell'impianto fognario.

Estratto: «Occupandosi specificamente della questione in esame, la S.C. ha chiarito in via generale quale sia il criterio da seguirsi per l'affermazione della titolarità della responsabilità specificamente statuendo che "La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, stabilita dall'art 2051 c.c., si fonda, secondo il più recente orientamento della dottrina, condiviso dalla giurisprudenza di questo S. C., non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. In proposito, questa Corte ha di recente, con la sentenza n. 1948 del 10 febbraio 2003, affermato, con riferimento alla menzionata norma codicistica, che responsabile del danno cagionato dalla cosa è colui che essenzialmente ha la cosa in custodia, precisando che: "Custode è chi abbia l'effettivo potere sulla cosa, e può perciò essere non solo il proprietario della cosa, ma anche il semplice possessore o anche il detentore della cosa. Detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi, che importino tutti l'attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza. Il criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa che comporti il potere-dovere di intervenire sulla cosa. Il requisito del potere-dovere di intervento qui non opera come fondamento di una presunzione di colpa, che, come detto, non è nella struttura della norma, ma come uno degli elementi per

individuare la figura del custode" (Cass sent nn 2422/2004; 16231/2005; 16422/2011). Proprio in applicazione di tale principio deve pervenirsi all'affermazione della ricorrenza della responsabilità solidale e per l'intero di entrambi gli enti convenuti »

Corte di Cassazione, Sezioni Unite N.7074 del 20/03/2017

Sintesi: Alla luce della disciplina recata dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, comma 2, lett. e), e dalla L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, comma 1, lett. f), - in forza della quale alle Regioni, per un verso, sono state trasferite le funzioni concernenti la polizia delle acque e, per altro verso, sono stati affidati l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni - la Regione è custode delle acque fluviali e, a prescindere dalla delega delle funzioni di manutenzione e sistemazione dei bacini e della foce dei fiumi ai consorzi di bonifica o ai concessionari delle relative opere, essa, ove non risulti che abbia perso la materiale disponibilità dei beni, risponde dei danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito.

Estratto: «3. Con il primo motivo del suo ricorso incidentale la Regione Lombardia ha dedotto "violazione e falsa applicazione di norma di legge (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all'art. 822 c.c., al D.P.R. n. 616 del 1977, art. 90 e alla L. n. 183 del 1989, art. 10, comma 1, lett. f), R.D. n. 1775 del 1933, (art. 200, lett. d). Il motivo critica la sentenza impugnata, per avere disatteso l'appello della Regione con cui si era sostenuto che essa non poteva essere ritenuta corresponsabile, in quanto, in base alla normativa di cui all'intestazione, non aveva competenza per la manutenzione dell'alveo del torrente. Il motivo, che pure si articola dalla pagina 15 alle prime due righe della pagina 20 con considerazioni evocative della normativa di cui all'intestazione, risulta inammissibile, perché tali considerazioni non si preoccupano di criticare la motivazione enunciata dal TSAP sulla questione alle pagine 2223. Questa motivazione, infatti, non viene né individuata né commentata direttamente e specificamente, di modo che, evidentemente, si dovrebbe ricercare da parte del lettore del ricorso come e perché, in ipotesi, le considerazioni svolte nell'illustrazione dovrebbero correlarsi alle affermazioni attraverso le quali essa si snoda, con la conseguenza che la ricostruzione del motivo come critica alla sentenza impugnata risulta lasciata a questa Corte e non già, come è necessario in un mezzo di impugnazione, individuata *expressis verbis* da chi esercita il diritto di impugnazione. Peraltro, se si ha riguardo alla parte finale dell'illustrazione, in cui si svolgono considerazioni sulla disciplina di cui alla L. n. 183 del 1989, art. 10, comma 1, lett. f), si evidenzia che, quando pure la si correla alla parte della motivazione della sentenza impugnata che ha fatto riferimento a detta norma per asserire la legittimazione passiva in senso sostanziale della Regione, in detta parte finale, per un verso risulta argomentata una circostanza - quella che il torrente (OMISSIS) non sarebbe stato inserito in un bacino interregionale, bensì in un bacino nazionale come quello del fiume Po - di cui non si spiega la rilevanza e prima ancora non si identifica la fonte, e, per altro verso, è prospettata un'argomentazione basata sull'art. 18 citata legge senza precisare su quale parte della norma si baserebbe. Mette conto di rilevare, comunque, che, se il motivo non avesse presentato le cennate caratteristiche, sulla questione della posizione della Regione sarebbe stato rilevante il seguente principio di diritto: "Alla luce della disciplina recata dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 90, comma 2, lett. e), e dalla L. 18 maggio 1989, n. 183, art. 10, comma 1, lett. f), (applicabile "ratione temporis" alla fattispecie) - in forza

fognaria era del primo, a carico del quale erano anche le spese di manutenzione, alla quale doveva per contratto provvedere il secondo. Ne è conseguita la responsabilità solidale del Comune (ex art. 2051 c.c.) e del Consorzio (ex art. 2043 c.c.) per i danni arrecati a terzi dalla cattiva od omessa manutenzione della rete fognaria. »

Corte d'Appello di Napoli, Sezione II civile del 07/07/2020

Sintesi: L'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione e all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, quale l'insieme delle opere appartenenti ad un Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario, diramantesi in più condotte idriche sui fondi dei consorziati, comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi e implica, ove ciò si verifichi, la responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione e all'esercizio, a norma dell'art. 2051 cod. civ., senza che ad escludere la responsabilità a titolo di custodia rilevino di per se la localizzazione specifica del fatto dannoso nelle parti della cosa destinate, e necessarie, all'utilizzazione dei singoli aventi diritto ovvero gli eventuali accordi interni fra questi e il primo soggetto.

Estratto: «Inconferente, inoltre, appare pure l'argomento relativo alla mancata inclusione della tubazione oggetto di causa all'interno del catasto del consorzio, ove solo si consideri che, in disparte da ogni valutazione in ordine all'efficacia probatoria di tale registrazione in ordine al regime proprietario e gestorio, il predetto catasto, in virtù dell'espressa previsione statutaria di cui all'art. 17, si riferisce non ai canali, ma all' "identificazione di tutti i terreni da irrigare", che formano parte del Consorzio. Del resto, anche la Suprema Corte, occupandosi, sia pure a diversi fini, della materia dei Consorzi di irrigazione, ha affermato il principio secondo cui "l'obbligo, anche di fonte convenzionale, di provvedere alla manutenzione e all'esercizio di una cosa di carattere complesso destinata ad essere utilizzata da diversi soggetti ed a tale scopo strutturata in varie parti, (quale, come nella specie, l'insieme delle opere appartenenti ad un Consorzio di irrigazione e di miglioramento fondiario, diramantesi in più condotte idriche sui fondi dei consorziati) comporta il dovere di vigilare e controllare che la cosa non arrechi danno a terzi e implica, ove ciò si verifichi, responsabilità risarcitoria a carico del soggetto tenuto alla manutenzione e all'esercizio, a norma dell'art. 2051 cod. civ., senza che ad escludere la responsabilità a titolo di custodia rilevino di per se la localizzazione specifica del fatto dannoso nelle parti della cosa destinate, e necessarie, all'utilizzazione dei singoli aventi diritto ovvero gli eventuali accordi interni fra questi e il primo soggetto... (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5539 del 20/06/1997). In ragione degli argomenti che precedono, l'impugnazione proposta non può che essere rigettata.»

DEMANIO E PATRIMONIO - BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato, Sezione VI N.423 del 28/01/2014

Sintesi: La sanzione amministrativa irrogata dal Ministero sul rilievo dell'impossibilità materiale di far luogo al ripristino dello stato dei luoghi e dei beni oggetto di tutela,

appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e distrutti dal privato (il quale, nella specie, aveva distrutto i resti di una villa romana nel corso di lavori di sbancamento del terreno) si estingue ope legis (art. 7, legge n. 689/1981) con la morte del trasgressore, non essendo trasmissibile agli eredi, con la conseguenza che gli eredi non hanno giuridicamente interesse a coltivare la relativa impugnazione.

Estratto: «Non appare dubbio al collegio che la natura sanzionatoria della misura pecuniaria qui dedotta in giudizio, irrogata - con l'atto in primo grado impugnato - dall'appellato Ministero sul rilievo dell'impossibilità materiale di far luogo al ripristino dello stato dei luoghi e dei beni oggetto di tutela (appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 826, comma 2, cod. civ.), imponga una preliminare valutazione in ordine alle conseguenze giuridiche e, in particolare, per quel che qui rileva, di carattere processuale previste dall'ordinamento in caso di morte del trasgressore destinatario dell'originaria sanzione. Orbene, rileva il collegio che le sanzioni amministrative, per principio generale, si estinguono ope legis (art. 7, legge n. 689/1981) con la morte del trasgressore, non essendo trasmissibili agli eredi. Pertanto, nel caso in esame, gli eredi di S.R., che hanno riassunto il giudizio di primo grado ed hanno interposto appello nella dichiarata veste di aventi causa dell'originario destinatario della sanzione, non hanno un interesse autonomo, sul piano processuale, a contrastare una pretesa sanzionatoria che l'amministrazione avrebbe potuto far valere solo nei confronti dell'effettivo trasgressore (e cioè del dante causa degli appellanti, deceduto durante la pendenza del giudizio di primo grado). Il principio dell'intrasmissibilità agli eredi della sanzione amministrativa è corollario del carattere personale che contraddistingue (quantomeno a far data dall'entrata in vigore della legge di depenalizzazione n. 689/1981), oltre che la responsabilità penale, anche la responsabilità amministrativa dell'agente, di tal che lo stesso principio deve ritenersi di applicazione indistinta e generalizzata, senza cioè che sia necessaria una espressa previsione in tal senso nell'ambito della particolare disciplina normativa di settore (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. 23 marzo 2004 n. 5743; Cass., sez. lavoro, sent. 8 settembre 2003 n. 13113). »

DEMANIO E PATRIMONIO - BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI - RESPONSABILITÀ CIVILE

Tribunale di Salerno, Sezione I civile del 21/04/2012

Sintesi: Sussiste la responsabilità civile del Ministero per i beni e le attività culturali se il visitatore di un sito archeologico cade in area non ben delimitata e dal fatto gli derivano lesioni temporanee e permanenti.

Estratto: «Nel merito, la pretesa azionata da parte attrice è fondata. Deve, preliminarmente, in punto di fatto, ritenersi alla luce della espletata prova testimoniale dimostrato che: a) l'attore è effettivamente caduto mentre era in visita presso la Villa Romana di Minori; b) l'area non era ben delimitata, anche in ragione delle caratteristiche del sito archeologico; c) dal fatto sono derivate lesioni temporanee e permanenti. Ciò posto, vertendosi in tema di danni rivenienti da cosa in custodia, ricorre la presunzione di responsabilità ex art.2051 c.c. dell'ente proprietario. Nel caso di specie, parte attrice ha

fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma: 1) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la cosa ed il danno derivato al convenuto, trattandosi di bene legato da una evidente situazione di appartenenza all'ente convenuto; 2) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa , di fatto è conseguente alla pericolosità del luogo; 3) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, ritenuto che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva di segnalazione, il fatto lesivo non si sarebbe verificato. »

Corte di Cassazione, Sezione III civile N.5841 del 28/02/2019

Sintesi: La responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa.

Estratto: «3. Con il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., anche in relazione all'art. 825 c.c., e art. 116 c.p.c., laddove la Corte d'Appello ha dubitato della responsabilità del Comune di (OMISSIS), proprietario dell'area limitrofa alla scalinata e, quindi, del fatto che il Comune era tenuto all'obbligo di manutenzione della stessa, potendo derivare pericolo per gli utenti dato l'uso pubblico generalizzato, a nulla rilevando l'obbligo di manutenzione incombente sul proprietario della scalinata. 3.1. Il motivo si dimostra infondato, e comunque non considera la ragione per cui la Corte d'appello ha ritenuto non provata la responsabilità del Comune, anche sotto il profilo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.p.c., e - quanto al rapporto di custodia generato da un uso pubblico del bene - non equiparabile la scalinata di accesso al duomo a una strada privata determinante un diritto di uso pubblico (che può identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo indeterminabile), e ciò al fine di indicare che anche il Comune convenuto non sia anch'esso "titolare passivo" della pretesa, in quanto non è stata dimostrata, anche in questo caso, la disponibilità giuridica o materiale della scalinata della cattedrale ai fini della affermazione di una responsabilità ex art. 2051 c.c. (v. sopra punto 1). 3.2. In parziale correzione della motivazione della sentenza, occorre precisare che l'eventuale sussistenza di un uso pubblico della scalinata della chiesa, che potrebbe sussistere come nel caso di una strada privata lasciata al pubblico accesso, non può di per sé porsi a fondamento della responsabilità dell'ente territoriale in termini di omessa custodia. 3.3. Le leggi che storicamente sono intervenute per regolare i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica non consentono di svolgere ragionamenti diversi quanto alla natura privata del sagrato e di ogni area pertinenziale di un bene appartenente a un ente ecclesiastico. La L. 27 maggio 1929, n. 848, art. 15, stabilendo che le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto, non precisa in quali casi la rappresentanza spetti all'ordinario, al parroco, al rettore od ad altro sacerdote, onde deve ritenersi implicito, in detto articolo, il richiamo alle norme di diritto canonico. E pertanto, poiché la chiesa succursale di una parrocchia, che è destinata, come la Chiesa parrocchiale, all'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio di parroco, ha come rettore lo stesso parroco, versandosi non in ipotesi di cumulo di uffici incompatibili (can.156 C.i.C.) ma di Unione di uffici minus principalis (can.1419 C.i.C.), nella quale la provvista canonica dell'ufficio principale importa ipso iure il conferimento di quello accessorio. La L. 7 luglio 1866, n. 3036,

art. 18, inoltre, escludendo gli edifici di culto dalla devoluzione al demanio di tutti i beni delle corporazioni religiose soppresse, in quanto appariva necessario conservare la loro destinazione a soddisfare effettive e concrete esigenze spirituali della popolazione, ha usato l'espressione edifici di culto in senso ampio, sì da comprendersi non solo gli edifici destinati a chiesa, ma anche i sagrati, consistenti in un'area di distacco tra le chiese e le strade o piazze su cui prospettano, i quali sono destinati esclusivamente ai fini di una migliore esplicazione dell'attività di culto che vengono esercitate nelle chiese e dello svolgimento di cerimonie religiose ed altri atti di culto che si svolgono all'aperto (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 12/11/1957). 3.4. L'uso pubblico è in genere riferito al transito che può interessare una strada o un altro bene di proprietà privata e, in merito, è stato sancito che la semplice imposizione di un vincolo di uso pubblico su strada vicinale, pur permettendo alla collettività di esercitarvi il diritto di servitù di passaggio con le modalità consentite dalla conformazione della strada stessa, non altera il diritto di proprietà sulla medesima, che rimane privata (Sez. 2 - Sentenza n. 15618 del 14/06/2018; Cass., Sez. 6 - 2, n. 11028 del 19 maggio 2011). Pertanto, per quanto la dicatio ad patriam sorga in presenza di un comportamento ab immemorabile di destinazione ad uso pubblico da parte del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al relativo diritto, metta volontariamente, con carattere di continuità, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al relativo uso (Cass., Sez. 1, n. 4207 del 16 marzo 2012), tale uso, tuttavia, eventualmente concorrente con la precipua destinazione dell'area stessa all'attività di culto, non è di per sé in grado di trasferire il potere di fatto sulla cosa (ovvero gli oneri di custodia) sull'ente territoriale preposto alla gestione e manutenzione delle adiacenti pubbliche vie. 3.5. Pertanto, deve affermarsi il seguente principio: "la responsabilità da omessa custodia di un bene destinato all'attività di culto, anche se per consuetudine asservito a un uso pubblico, grava sul proprietario del bene e non sull'ente territoriale su cui insiste il bene, a meno che non sia dimostrata una detenzione o un potere di fatto dell'ente territoriale sulla cosa", circostanza - quest'ultima - che la Corte di merito, nell'ambito della discrezionalità di valutazione "in fatto" che le è propria, ha ritenuto non essere provata dal solo rilievo che, dopo l'incidente occorso in danno del ricorrente, il dirigente del servizio comunale competente abbia rivolto all'ente ecclesiastico un invito a porre la scalinata di ingresso al duomo in sicurezza.»

DEMANIO E PATRIMONIO - BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI - RESPONSABILITÀ PENALE

Corte di Cassazione, Sezione II penale N.24509 del 09/06/2015

Sintesi: Il possesso di beni di interesse archeologico appartenenti come tali al patrimonio indisponibile dello Stato si presume illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909.

Sintesi: Una volta escluso che beni di interesse archeologico siano stati direttamente rinvenuti dall'imputato, gli stessi non possono che essere stati dallo stesso acquistati o comunque ricevuti da persona che illecitamente li deteneva e ciò non può che configurare il contestato reato di ricettazione.

Estratto: «3. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso riguardante la contestazione di ricettazione di una serie di reperti di interesse archeologico e storico. La Corte di Appello ha evidenziato, con motivazione congrua e logica che per quantità, dimensioni e qualità dei beni (tra i quali vi sono anche teste di marmo, tessere di mosaico, pezzi di colonna marmorea, ossa ed altro) gli stessi non possono essere certo stati trovati tutti in acqua dall'imputato che ha asserito di essere un esperto sommozzatore. La valutazione di inverosimiglianza delle dichiarazioni rese sul punto dall'imputato oggi ricorrente è una valutazione di merito, come detto certamente non manifestamente illogica, e, quindi, insindacabile in questa sede. Del resto è conforme ai criteri della logica comune e giuridicamente corretto il ragionamento del giudice di merito, secondo cui l'assoluta inverosimiglianza dell'assunto difensivo del ritrovamento casuale di una pluralità di beni non oggetto di libero commercio (nella specie i menzionati reperti di valore storico ed archeologico) si risolve in una prova indiretta di colpevolezza. In base all'"id quod plerumque accidit", infatti, il possesso di detti beni conseguito al di fuori delle regole che presiedono alla circolazione ed alla detenzione degli stessi, costituisce di per sé un indizio grave, il quale assurge a dignità di prova piena allorché, in difetto di plausibili giustificazioni, si ponga come coerente e necessaria conseguenza di un'acquisizione illecita. Questa Corte Suprema, del resto ha già avuto modo di chiarire che "il possesso di beni di interesse archeologico appartenenti come tali al patrimonio indisponibile dello Stato si presume illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 364 del 1909" (Cass. Sez. 3, sent. n. 49439 del 04/11/2009, dep. 23/12/2009, Rv. 245743). Corretto, infine, è il rilievo effettuato dalla Corte di Appello secondo il quale, una volta escluso che i beni de quibus siano stati direttamente rinvenuti dall'imputato nelle profondità marine, gli stessi non possono che essere stati dallo stesso acquistati o comunque ricevuti da persona che illecitamente li deteneva e ciò non può che configurare il contestato reato di ricettazione. Non è invece certamente ipotizzabile nel caso di specie il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che riguarda una diversa tipologia di azione - quella dell'"impossessamento" di beni culturali - condotta che per le sue caratteristiche potrà essere semmai assimilata per le modalità esecutive a quella di furto o di appropriazione indebita ma non certo a quella di ricettazione.»

Corte di Cassazione, Sezione VI penale N.49291 del 26/10/2017

Sintesi: Per ritenere integrato il reato presupposto di impossessamento di beni appartenenti allo Stato non è necessario un provvedimento formale della P.A., che dichiari l'interesse artistico, storico o archeologico delle cose di cui il privato sia trovato in possesso, in quanto la natura culturale dei beni può desumersi dalle stesse caratteristiche oggettive dei beni.

Estratto: «5. Parimenti è del tutto infondata la dedotta insussistenza del fumus, in quanto il Tribunale ha desunto dal contesto del ritrovamento, stante il contestuale rinvenimento di un numero consistente di monete antiche presso l'abitazione dell'imputato, e dalle caratteristiche dei beni, la natura culturale degli stessi, in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo il quale per ritenere integrato il reato presupposto di impossessamento di beni appartenenti allo Stato non è necessario un provvedimento formale della P.A., che

dichiari l'interesse artistico, storico o archeologico delle cose di cui il privato sia trovato in possesso, in quanto la natura culturale dei beni può desumersi dalle stesse caratteristiche oggettive dei beni (Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, Medda, Rv. 260366). Il Tribunale ha inoltre, dato atto che l'imputato aveva prodotto in dibattimento solo due documenti in fotocopia, peraltro, privi di riferimenti specifici ai beni in oggetto. 6. Conseguente e del tutto coerente con tali presupposti risulta la ritenuta confiscabilità dei beni ai sensi dell'art. 240 cod. pen., trattandosi di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 91, dei quali non è legittima la detenzione da parte dei privati. Secondo l'orientamento di questa Corte, il possesso delle cose di interesse storico, archeologico, numismatico integra il reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, comma 1, e si presume illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averle legittimamente acquistate (Sez. 3, n. 37861 del 04/04/2017, P.m. in proc. Rolfo, Rv. 270642).»

Corte di Cassazione, Sezione III penale N.10468 del 08/03/2018

Sintesi: Nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 174, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale.

Sintesi: Il precetto sanzionatorio di cui all'art. 174, D.Lgs. n. 42 del 2004, non fa riferimento ai soli beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione prevista dall'art. 13 del Codice stesso, ma, più in generale, a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale archivistico, in maniera da tutelare le cose che sarebbero suscettibili di dichiarazione di interesse culturale anche qualora quest'ultima non sia in concreto intervenuta. E' necessario e sufficiente, insomma, che la cosa presenti un oggettivo interesse culturale e che, ovviamente, di ciò sia consapevole l'autore della condotta.

Sintesi: il reato di "uscita o esportazione illecite" di cose di interesse culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, comma 1, è configurabile indipendentemente dalla produzione di un danno al patrimonio artistico nazionale.

Estratto: «3.7.La diversa definizione dell'oggetto materiale delle condotte penalmente sanzionate dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174, commi 1 e 2, non ha rilevanza decisiva. Gli artt. 66, 67 e 74 dello stesso decreto, infatti, disciplinano l'uscita (o l'esportazione) temporanea delle "cose e dei beni culturali" e tuttavia l'art. 174, comma 2, fa riferimento esclusivamente ai "beni culturali" legittimamente usciti dal territorio nazionale e non rientrati alla scadenza del termine. Se ne dovrebbe dedurre, seguendo la tesi difensiva, che il mancato rientro delle "cose di interesse culturale" di cui all'art. 65, comma 3, sarebbe penalmente irrilevante. Seguendo lo stesso criterio interpretativo sarebbe penalmente irrilevante anche l'esportazione illecita di "beni culturali" sol perché non menzionati tal quali dall'art. 174, comma 1. Nemmeno l'interpretazione (letterale) dell'art. 65, comma 3, lett. a), è condivisibile. L'interesse culturale, che costituisce predicato necessario delle "cose" la cui uscita definitiva dal territorio nazionale è soggetta ad autorizzazione, è ricavabile dall'art. 2, comma 2, stesso decreto, che qualifica come "patrimonio culturale" l'insieme di tutte le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, "presentano interesse artistico, storico,

dal territorio nazionale e, dall'altro, la sottrazione al dominio che lo Stato esercita su di essa. Sicchè, secondo la volontà del legislatore, una volta accertata la circostanza di fatto della illecita esportazione del bene culturale, la confisca, salvo che la cosa appartenga a persona estranea al reato, è obbligatoria dovendo necessariamente essere ripristinato il patrimonio culturale italiano leso dall'appropriazione illecita del bene da parte del privato, che può anche non essere l'autore del reato. (...) Logico corollario di tale impostazione è che la confisca prevista dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174 non ha una funzione sanzionatoria ma è una misura recuperatoria di carattere amministrativo, la cui adozione è affidata dal legislatore al giudice penale allorché si proceda per un fatto previsto dalla legge come reato, con la conseguenza che l'applicazione della misura prescinde dal fatto che il procedimento penale si concluda con una affermazione di responsabilità penale. Non a caso infatti il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 174 stabilisce che la confisca ha luogo ai sensi della disciplina prevista dalla legge doganale, in base alla quale la misura di sicurezza viene disposta anche nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento o di non punibilità, quindi a prescindere da una sentenza di condanna, come invece sarebbe stato necessario nel caso si fosse richiamato l'art. 240 c.p., essendo stata fatta salva solo l'ipotesi che i beni appartengano a persone estranee al reato, quale ad esempio la persona che abbia acquistato in buona fede. (...)" (Sez.3, n. 42458 del 10/06/2015 - dep. 22/10/2015, Almagià, p.4 del Considerato in diritto). »

DEMANIO E PATRIMONIO - BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI - RESPONSABILITÀ PENALE - ART. 176 D. LGS. 42/2004

Corte di Cassazione, Sezione III penale N.25629 del 06/07/2010

Sintesi: L'art. 176 d. lgs. 42/2004 sanziona chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, pertanto integra tale reato la condotta del soggetto che si rende cessionario del bene conoscendone l'appartenenza al demanio pubblico.

Estratto: «Relativamente al capo B), l'art 176 D.Lgs. n. 42 del 2004 sanziona chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, per cui l'asserzione di avere ricevuto gli oggetti archeologici dalla madre, ove rispondente al vero, sarebbe inconferente, costituendo ciò un impossessamento: altrimenti, si porrebbe all'assurdo che commetterebbe il reato chi per primo se ne impossesserebbe ma sarebbero immuni i successivi cessionari.»

Tribunale di Taranto, Sezione I penale del 04/11/2013

Sintesi: Non risponde del reato di cui all'art. 176 d.lgs. 42/2004 chi acquista, nell'ambito di una regolare transazione commerciale, delle monete antiche, ma di modesto valore.

Estratto: «La predetta normativa del settore prevede all'art.91 del D.Lgs. n. 42 del 2004 citato che "Le cose indicate nell'art.10,da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini,appartengono allo stato e,a seconda che siano immobili o mobili,fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 822 e 826 c.c.". Mentre l'art. 176 punisce "chiunque si impossessa dei beni culturali indicati nell'art.10

dell'art. 2043 cod. civ., perché consiste nella mancata adozione di ogni elementare misura precauzionale in situazione in cui, si ripete, l'utente potrebbe trovarsi a dover superare la barriera anche per necessità ed in condizioni di scarsa visibilità. L'eccezione della resistente, secondo cui non sarebbe stata proposta dall'attrice domanda di condanna ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., risulta quindi ininfluyente, trattandosi di comportamento imputabile anche a titolo di colpa. La Corte di appello ha omesso ogni valutazione delle circostanze sopra indicate, giungendo ad escludere la responsabilità della società resistente in termini sostanzialmente apodittici. »

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA - COMPROPRIETÀ DELL'AREA

Tribunale di Bologna, Sezione III civile del 12/10/2010

Sintesi: La comproprietà dell'area sulla quale è avvenuto il sinistro non esonera l'amministrazione dalla responsabilità civile, ben potendo il danneggiato agire nei confronti di uno soltanto degli obbligati alla custodia.

Estratto: «5. Orbene, va in primo luogo evidenziato che l'iniziale contestazione del Comune in ordine alla proprietà della Piazza (...) e, quindi, all'inesistenza di un obbligo di custodia a proprio carico, solo genericamente prospettata in comparsa di risposta, è, in realtà, contraddetta, oltre che dalla conformazione dei luoghi e della toponomastica (cfr. planimetria prodotta dall'attore), dalla stessa allegazione della parte convenuta, esplicitata in comparsa conclusionale, secondo cui l'area in questione è in comproprietà tra il Comune ed i proprietari degli appartamenti delle vie (...). Sicché, nulla osta a che il danneggiato agisca per il risarcimento del danno nei confronti di uno degli obbligati in solido alla custodia.»

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA - CONDUCENTI DI AUTOBUS

Tribunale di Salerno, Sezione II civile del 06/09/2010

Sintesi: Non ha titolo per ottenere il risarcimento l'autista dell'autobus che inciampi su un tombino dopo aver adoperato, per discendere dall'autobus, l'accesso destinato ai passeggeri e non quello riservato all'autista.

Estratto: «Appare poi, per mero spirito di completezza, necessario segnalare che - quand'anche l'attore avesse fornito la dimostrazione del fatto che la caduta sarebbe stata occasionata dal dislivello presente sul manto stradale - la sua domanda risarcitola non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento. Invero risulta dimostrato che l'attore ha familiarità con i luoghi dell'evento, costituiti dal capolinea degli autobus di linea di cui è conducente, onde la diligenza media esigibile da tutti i consociati gli avrebbe consentito di conoscere lo stato dei luoghi e di evitare la causa del preteso danno, aggiungendosi a tale

considerazione quella ulteriore secondo cui se lo stesso - come avrebbe dovuto - avesse adoperato per discendere dall'autobus l'accesso riservato all'autista e non quello destinato ai passeggeri, non avrebbe avuto occasione di esporsi al rischio di caduta per la causa da esso segnalata come fautrice dell'evento. »

Tribunale di Milano, Sezione X civile del 12/07/2011

Sintesi: La buca non facilmente percepibile dai pedoni e non segnalata appare ancora più insidiosa per colui che non stia procedendo a piedi lungo quel tratto di strada, bensì scendendo da un veicolo, e non sia quindi in grado di vedere la buca ai suoi piedi.

Estratto: «si rileva che a mezzo dell'istruttoria espletata in corso di causa l'attore ha provato il fatto storico posto a base della pretesa risarcitoria. Il teste sentito nel corso dell'istruttoria ha confermato che lo stato dei luoghi all'epoca dei fatti è quello che emerge dalle fotografie allegate al rapporto di polizia locale. che l'attore, conducente di autobus, dopo avere parcheggiato il mezzo nel parcheggio avanti alla scuola Ã ~ caduto nell'avvallamento della strada in prossimità della discesa del pullman; ha precisato che nel punto in cui è caduto l'attore vi è un avvallamento causato dal cedimento strutturale del manto stradale di circa 20 cm al centro; i luoghi risultano inoltre descritti nella relazione di servizio della polizia municipale, prodotta dalla convenuta, in cui la buca all'interno dell'area adibita allo stazionamento dei bus viene descritta avente una forma circolare ampia circa trenta centimetri e profonda dieci. Tale buca, che gli stessi agenti nel rapporto in atti definiscono non facilmente percepibile dai pedoni, né segnalata, appare ancora più insidiosa laddove si consideri che l'attore non stava procedendo a piedi lungo quel tratto di strada, ma stava scendendo dal mezzo e non era quindi in grado di vedere la buca ai suoi piedi. La deposizione del teste prova la sussistenza del nesso causale tra il cedimento dell'asfalto sopra descritto e la caduta dell'attore. »

Tribunale di Milano, Sezione X civile del 12/07/2011

Sintesi: L'autista dell'autobus non concorre al proprio danneggiamento se subisce un infortunio dovuto allo stato di dissesto della piazzola di parcheggio, non potendo certo il medesimo avere in mente lo stato di dissesto di tutte le piazzole ove parcheggia l'autobus.

Estratto: «Ne si ritiene per quanto sopra esposto che nel caso concreto lo stesso comportamento dell'attore abbia concorso nella causazione dell'evento. Sul punto va ricordato che "tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva della P.A. ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità della stessa ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso di bene demaniale (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene demaniale senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) esclude la responsabilità della p.a., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato" (Casso cit.) Ritiene il Tribunale che le concrete circostanze di luogo nelle quali l'infortunio si è verificato non consentano di ravvisare un concorso di colpa in capo all'attore nella determinazione del sinistro. Irrilevanti appare il fatto che l'attore conoscesse lo stato

dei luoghi, non potendo certo il medesimo avere in mente lo stato di dissesto di tutte le piazzole ove parcheggia l'autobus, nonché che il sinistro sia avvenuto alle ore 13.00 e vi fosse piena visibilità. Poiché l'attore stava scendendo dal mezzo deve ritenersi che il medesimo non fosse in grado di accorgersi del dislivello rappresentato dalla buca sulla platea stradale ove stava per appoggiare il piede. »

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA - DANNI AD IMMOBILE PRIVATO

Corte di Cassazione, Sezione III civile N.4206 del 21/02/2011

Sintesi: Il danno arrecato ad un manufatto abusivo dalla frana causata dalla costruzione di una strada non va risarcito, in ragione dell'inesistenza del danno, posto che il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato.

Estratto: «Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2053 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)". Sostiene parte ricorrente che il Comune di Montemaggiore Belsito, costruttore e proprietario della strada ha arrecato danni al suo fabbricato e pertanto, in virtù degli artt. 2043 e 2053 c.c. è tenuto a risarcirli in quanto sussiste la responsabilità del proprietario per il caso di danni provocati a terzi quale conseguenza della rovina di edificio. La Corte d'Appello di Palermo, prosegue parte ricorrente, ha omesso l'esame della tesi giuridica prospettata dallo stesso M., ossia che il Comune costruttore della strada avrebbe dovuto rispondere dei danni, stante che nei confronti dell'attuale ricorrente si trova su un piano paritario e non certamente di imperio. Il motivo è infondato, ma per una ragione diversa da quella sostenuta dall'impugnata sentenza. Secondo quest'ultima, infatti, il carattere abusivo dei manufatti del M., risultati danneggiati a causa della frana, induce a ritenere che non sussista nella fattispecie alcun danno risarcibile in quanto lo stesso non può essere considerato "ingiusto", non rappresentando gli immobili in questione un bene la cui proprietà è tutelata dall'ordinamento giuridico. Nè, prosegue la Corte d'Appello, è condivisibile l'avviso espresso dal primo giudice secondo il quale sarebbe stato l'evento dannoso a comportare l'insanabilità dell'opera, poiché l'immobile, proprio per il comportamento omissivo del M., risultava, sia all'epoca dell'istanza di sanatoria, sia al momento del fatto illecito, ancora carente delle opere di completamento necessarie per il suo adeguamento alle prescrizioni di legge ed era dunque non suscettibile di sanatoria. Le conclusioni della Corte d'Appello sono condivisibili, ma devono fondarsi su una diversa motivazione. Si deve infatti osservare che il danno, ancor prima che ingiusto è inesistente in quanto il bene abusivo non è suscettibile di essere scambiato sul mercato. In tal senso, in tema di espropriazione per pubblica utilità, si ritiene che gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, sì da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo. La stessa regola vale anche per le ipotesi di espropriazione cosiddetta larvata previste dalla L. n. 2359 del 1865, art. 46, atteso il necessario raccordo tra l'indennizzo previsto da tale norma e

l'indennità di espropriazione (anche se regolata da leggi speciali) e ciò pure se il danno lamentato consista proprio nella diminuzione di godimento dell'immobile abusivo, poiché è principio di carattere generale desumibile dalla normativa sia urbanistica, che espropriativa (L. n. 865 del 1971, art. 16, comma 9), quello per cui il proprietario non può trarre alcun beneficio dalla sua attività illecita (Cass., 14.12.2006, n. 26260; Cass., 30.1.2006, n. 25526; Cass., 12.5.2003, n. 7269). Deve infine rilevare che l'affermazione del C.t.u. secondo la quale "ove lo stesso ricorrente avesse avuto modo di far consolidare il corpo di fabbrica C..... l'intero fabbricato oggetto della odierna contestazione (...) si sarebbe potuto sanare", ha carattere meramente ipotetico. A ragione la Corte d'Appello non ne ha perciò tenuto conto.»

Tribunale di Catanzaro, Sezione II civile del 03/03/2011

Sintesi: In caso di cedimento dei muri dell'abitazione privata imputabile all'eccessivo passaggio di tir sulla strada sovrastante ed agli interventi manutentivi non a regola d'arte posti in essere dall'ente proprietario della strada, quest'ultimo è tenuto a risarcire i danni sofferti dal privato, ai sensi dell'art. 2051 c.c..

Estratto: «Le conclusioni sopra esposte consentono di fornire le coordinate per la soluzione del caso che qui occupa. Ciò posto e ritenuto applicabile al caso di specie, in ragione di tutto quanto sopra, il dettato dell'art. 2051 c.c., non v'è dubbio che parte attrice abbia dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia (id est la strada statale e le opere realizzate dall'Amministrazione Provinciale) ed il danno arrecato (id est le lesioni ai muri dell'abitazione). Sul punto si richiama l'esauritiva e condivisibile consulenza a firma dell'Ing. Fausto Colosimo che in termini lineari e non basati su una parcellizzata disamina degli elementi in causa ha specificato che i danni riscontrati sulla proprietà di parte attrice vadano addebitati alla presenza della strada provinciale, che in base a quanto riportato negli atti, stava cedendo, precisando che il cedimento era imputabile all'eccessivo passaggio di tir per cui non era stata predisposta. Ma il ctu ha riferito che anche gli interventi manutentivi posti in essere dall'Amministrazione Provinciale non erano a regola d'arte, così ad esempio il muro di contenimento doveva essere posizionato ad una profondità ben maggiore di quella attuale, cosa che sarebbe stata fatta se solo fossero stati fatti gli opportuni accertamenti geotecnici, indagini non svolte (v., in termini puntuali p. 9 dei chiarimenti depositati il 16 settembre 2010). Peraltro, con i chiarimenti depositati il 16 settembre 2010, il ctu ha fugato i rilievi mossi alla propria relazione da parte convenuta, chiarimenti che si condividono e che si intendono richiamare integralmente in questa sede. Inoltre, il ctu ha escluso che la causa dei lamentati danni possa essere imputata ad altri fenomeni, come ad esempio la natura del terreno (cfr. pp. 7 e ss. dei chiarimenti). »

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA - DINAMICA DELLA CADUTA

Tribunale di Perugia del 14/09/2010

Sintesi: Il fatto che un ciclomotore, dopo la caduta, abbia percorso un lungo tratto di strada prima di arrestarsi dimostra che la velocità era tutt'altro che moderata, con conseguente concorso di colpa del danneggiato nella causazione del sinistro.

Estratto: «più precisamente, considerato lo stato dei luoghi quale precedentemente descritto, appare ragionevole presumere che il medesimo Po. sia caduto a causa di uno dei dislivelli appena evidenziati. Ne consegue che una causa del sinistro deve essere individuata nella malformazione del manto stradale e, dunque, la responsabilità del sinistro deve essere attribuita al convenuto Comune di Perugia. E tuttavia, non si può non rilevare che il ciclomotore dell'attore, per come accertato dagli agenti e riportato anche nella planimetria allegata alla relazione, dopo la caduta, ha percorso un ulteriore tratto di circa tredici metri; ciò dimostra che la velocità del Po., contrariamente a quanto affermato anche dal testimone Tr., era tutt'altro che moderata; in ogni caso, tale velocità non era consona alle condizioni di tempo e di luogo in cui avveniva il transito: è in proposito pacifico che l'incidente si è verificato di notte, intorno alle ore 5,00 del mattino, dunque in un momento in cui, nonostante le luci dei lampioni e delle vetrine, la visibilità è sufficiente ma non ottimale, e su un tratto di strada notoriamente non perfetto - così come risultante anche dagli articoli di giornale prodotti dallo stesso attore -, dunque su un tratto di strada ove era necessario procedere con assoluta prudenza ed attenzione. Ne consegue che un'ulteriore causa dell'incidente deve essere individuata nell'eccessiva velocità dell'attore o comunque nella sua guida imprudente. In senso contrario risulta irrilevante l'avvenuto annullamento della sanzione amministrativa inizialmente irrogata all'attore da parte della Polizia Municipale di Perugia. La condotta dell'attore, per quanto sin qui evidenziato, non costituisce tuttavia la causa esclusiva del sinistro ma piuttosto una concausa dello stesso; dunque, alla luce degli elementi fin qui descritti, si deve ritenere che vi sia stato un concorso di colpa dello stesso attore nella causazione del sinistro, secondo quanto previsto dall'art. 1227 comma 2° c.c. »

Corte di Cassazione, Sezione III civile N.24793 del 05/11/2013

Sintesi: È onere del soggetto danneggiato provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, ha prestato la dovuta attenzione nell'uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo - ora notturna - in cui è accaduto l'infortunio, avuto riguardo anche al tipo di calzatura quella sera indossato, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato.

Sintesi: I danni da caduta sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligence).

Estratto: «Ed infatti, superato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla scia della sentenza n. 156 del 1999 della Corte costituzionale secondo la quale i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dall'art. 2051 cod. civ. è l'effettività del rapporto di custodia, prima ratio su cui è imperniata la sentenza della Corte di merito, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso che la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve

invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità. Pertanto spetta all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili in ragione del materiale di rivestimento, quale il basolato, per sua natura non regolare e stabile, potenziando di conseguenza diligentemente anche l'illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità. Al contempo è onere della danneggiata provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, ha prestato la dovuta attenzione nell'uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo - ora notturna - in cui è accaduto l'infortunio, avuto riguardo anche al tipo di calzatura quella sera indossata, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, 14 febbraio 2013 n. 3662). Infatti è da riaffermare che i danni da caduta sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligence).»

DEMANIO E PATRIMONIO - STRADE - RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 - CASISTICA - DISSESTO GENERALIZZATO

Corte d'Appello di Napoli, Sezione I civile del 04/01/2010

Sintesi: Se tutto il marciapiede si presenta in cattive condizioni viene meno il requisito dell'imprevedibilità dell'insidia o trabocchetto.

Estratto: «Nel caso in esame l'unico teste escusso in primo grado, Am.Lu., ha dichiarato che la Mu. camminava sul margine esterno del marciapiede di via (...) procedendo a braccetto con la figlia per ritornare a casa, quando metteva il piede in fallo nel punto del marciapiede effigiato nei rilievi fotografici in atti che presenta un leggero dissesto. Orbene, a prescindere dal fatto che i rilievi in atti mostrano la presenza di due incrinature del marciapiede, di cui una con un rialzo e l'altra con uno spicchio mancante e non è dato comprendere a quale delle due il teste abbia inteso riferirsi, non consentendo una compiuta valutazione della idoneità di una di esse a costituire un pericolo, tuttavia quello che, più conta è che entrambe non potrebbero integrare un'insidia o trabocchetto, risultando assenti i requisiti della invisibilità e della imprevedibilità. Ed invero, va considerato che entrambe le sconessioni del marciapiede effigiate nelle foto in atti si presentano oggettivamente visibili in relazione al contesto temporale (ore 10 - 11 di mattina) in cui si è verificato l'incidente. Inoltre, appare del tutto mancante il requisito della imprevedibilità posto che, come si ricava dai rilievi fotografici prodotti, tutto il marciapiede si presentava in cattive condizioni ed era forse per questo motivo che la Mu. camminava appoggiandosi al braccio della figlia. Inoltre di tale

dissesto generalizzato l'attrice doveva essere senz'altro a conoscenza abitando proprio lì al civ. (...).»

Tribunale di Roma, Sezione II civile del 12/01/2010

Sintesi: Il Comune risponde ex art. 2051 c.c. dei danni dovuti ad irregolarità del manto stradale causate dalla radificazione di alberi ad alto fusto.

Estratto: «Una nota decisione della corte costituzionale (Corte cost. n. 156 del 1999) ha fissato un criterio di discriminazione tra il caso in cui l'utilizzatore di una cosa risponde per colpa ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ed il caso in cui invece risponde a "titolo oggettivo" ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. Ha in sostanza detto che la responsabilità da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) presuppone che la cosa sia, per l'appunto, custodibile; ossia che, per le sue dimensioni, e per le caratteristiche dell'uso cui è destinata, sia possibile un continuo controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi. Se questo controllo è materialmente impossibile, non si può addossare al titolare una responsabilità oggettiva; piuttosto egli risponde solo nei limiti della sua colpa. Sulla base di questa indicazione, si discute se l'ente pubblico proprietario di una strada, risponda dei danni causati dai difetti di quest'ultima, nei limiti della colpa, oppure se l'evento gli debba essere addebitato oggettivamente, salva la prova liberatoria del fortuito. Nel primo caso, il proprietario della strada si libera dimostrando di avere adottato certe cautele (ossia ha segnalato la buca), nel secondo invece si libera solo se dimostra che il fatto si è verificato per caso fortuito. La giurisprudenza degli ultimi anni ha innanzitutto escluso che la natura demaniale del bene possa deporre a favore della impossibilità di custodirlo (Cass. 26/11/2007, n. 24617). Per cui, anche davanti ad un bene pubblico occorre verificare se concretamente l'ente abbia o meno la possibilità di controllo, ed, in caso positivo, applicare la regola dell'art. 2051 cod. civ. anziché quella dell'art. 2043 cod. civ. Quella stessa sentenza, ad esempio, ha ritenuto custodibile un arenile marino sul quale un tale era caduto proprio per la presenza di una buca. Altra decisione ha ritenuto custodibile un'intera autostrada, ed ha conseguentemente affermato la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. dell'ente proprietario (cass. 2/2/2007, n. 2308). Qua si discute se la responsabilità del Comune per i danni provocati da una buca sul manto stradale sia soggetta o meno, anch'essa, alla regola dell'art. 2051 cod. civ. Invero, non si può negare che il comune, sebbene della grandezza di quello di Roma, sia nella materiale possibilità di verificare lo stato delle strade e dunque di eliminare situazioni di pericolo che esse comportano. Una serie di circostanze depongono a favore della possibilità di controllo. In primo luogo, il fatto che la vigilanza e manutenzione delle strade interne è suddivisa tra le circoscrizioni, ciascuna delle quali ha il tratto di sua competenza, così che l'ostacolo (alla custodibilità) costituito dalle dimensioni viene veno. In secondo luogo, il Comune di Roma ha da anni appaltato il servizio di controllo e manutenzione delle strade a società private, appalto che costituisce, per l'appunto, una modalità di custodia e controllo. Inoltre, si tratta di strade poste all'interno della rete urbana. Infine, la presenza della buca è situazione che ha a che fare con il modo di essere della cosa in custodia (la strada), nel senso che non si tratta di una situazione di pericolo attribuibile a terzi utenti, o in generale, a comportamenti altrui (criterio discrezionale questo fissato da Cass. 16/5/2008, n. 12449). Conseguentemente, il Comune di Roma risponde dei danni cagionati dalle buche sulle strade urbane non già se l'attore dimostra la colpa dell'ente nella manutenzione, e segnatamente la violazione della regola cautelare di segnalare la buca o come nel caso di specie avvallamenti - dossi provocati

Estratto: «3. In tema di nesso causale e di colpa grave, le difese degli appellanti non valgono a scalfire le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure, atteso che la vicenda si pone in un arco temporale ormai distante dalla precedente epoca in cui erano insorte significative problematiche in ordine alla determinazione del valore dei beni oggetto di procedimenti espropriativi e, soprattutto, quando era ormai in vigore la normativa che consentiva la cosiddetta "acquisizione sanante" (art. 43 del DPR 8 giugno 2001 n. 327, poi sostituito, a seguito di pronuncia di incostituzionalità n. 293/2010, con l'art. 42-bis dello stesso testo normativo, introdotto dall'art. 34, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011 n. 111), iniziativa che poteva essere assunta anche dai due odierni appellanti. Della circostanza che, dopo il 2007, altri soggetti avrebbero potuto procedere al riguardo, si potrà tenere conto solo in sede di valutazione dell'incidenza causale dell'operato dei medesimi, valutazione di cui si terrà conto nel seguito della presente pronuncia.»

TAR Lombardia, Sezione II Brescia N.657 del 09/07/2018

Sintesi: Il mancato pagamento (o versamento) dell'indennizzo ex art. 42-bis tues, da un lato preclude il prodursi dell'effetto traslativo della proprietà e dall'altro comporta l'obbligo della corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria per il periodo di ritardo, oneri per i quali si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Corte di Corti per le valutazioni di competenza.

Estratto: «Il versamento della somma di 318.853,90 euro, infatti, sarebbe stato pienamente soddisfacente delle pretese di parte ricorrente, se ANAS, come previsto dall'art. 42 bis del DPR 327/2001, avesse tempestivamente provveduto al pagamento dell'indennizzo entro il termine di trenta giorni espressamente previsto dalla norma. In tal caso, infatti, si sarebbe perfezionato il trasferimento della proprietà nel pieno rispetto della normativa e il dispositivo della sentenza sarebbe stato pienamente rispettato. Il mancato pagamento (o versamento) dell'indennizzo, invece, da un lato preclude il prodursi dell'effetto traslativo della proprietà e dall'altro comporta, così come espressamente stabilito dalla parte della pronuncia sopra riportata, l'obbligo della corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria per i diciassette mesi di ritardo con cui l'Amministrazione ha provveduto. All'assolvimento di tale onere, così come al pagamento delle spese della presente, ulteriore, fase di giudizio, dovranno provvedere Ministero, ANAS e nuovo concessionario dell'autostrada, in solido, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Poiché la corresponsione di tali ulteriori somme deve essere imputata al ritardo con cui l'Amministrazione ha provveduto a dare esecuzione alla sentenza, si ravvisano i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte di Corti della Regione Lombardia, per le valutazioni di competenza. »

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - ASSEGNAZIONE AREE PEEP

Corte dei Conti, Sezione Puglia N.1504 del 31/10/2012

Sintesi: La differenza fra i corrispettivi minimi di cessione del diritto di superficie sui suoli inclusi in un piano per l'edilizia economico- popolare determinati a norma dell'art. 35 comma 12 L. 865/1971, e nel rispetto della soglia minima contemplata dall'art. 31, 48° comma, L. 448/1998, con riguardo al prezzo di cessione delle aree ma ovviamente riferibile, in ragione della percentuale di cui all'art. 35, dodicesimo comma, L. 865/1971, anche al corrispettivo di concessione superficiaria, ed i corrispettivi effettivamente applicati, costituisce danno per le finanze del Comune del quale rispondono il tecnico estimatore ed i componenti del Consiglio comunale che concorsero con il proprio voto all'adozione delle delibere in esecuzione delle quali sono stati posti in essere gli atti di cessione del diritto di superficie.

Estratto: «La differenza fra i corrispettivi minimi di cessione del diritto di superficie sui suoli de quibus innanzi determinati ed i corrispettivi effettivamente applicati in favore delle cooperative cessionarie, pari, rispettivamente, ad €.9.272,39 (controvalore in euro di £.17.953.860 = £. 27.373.860 - £.9.420.000) avuto riguardo al suolo oggetto di cessione alla, ad €.18.273,04 (controvalore in euro di £.35.381.545 = £.55.181.545 - £.19.800.000) avuto riguardo al suolo oggetto di cessione alla, ad €.19.405,32 (controvalore in euro di £.37.573.949 = £. 53.373.949 - £.15.800.000) avuto riguardo al suolo oggetto di cessione alla e ad €.15.612,18 (controvalore in euro di £.30.229.395 = £.59.429.395 - £.29.200.000), avuto riguardo al suolo oggetto di cessione alla, e, pertanto, in uno ad €.62.562,93, costituisce danno per le finanze del Comune di C.V., danno del quale devono rispondere, nella misura di seguito specificata, i convenuti. Ed invero, non può revocarsi in dubbio che il suddetto danno debba ascrivarsi, alla concorrente condotta, da un lato, dell'arch. D.N. dall'altro dei componenti del Consiglio comunale che concorsero con il proprio voto all'adozione delle delibere in esecuzione delle quali sono stati posti in essere gli atti di cessione del diritto di superficie. »

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - CERTO, ATTUALE, CONCRETO

Corte dei Conti, Sezione Calabria N.748 del 11/12/2009

Sintesi: Nella responsabilità amministrativa non è sufficiente l'insorgenza dell'obbligazione dannosa, ma è necessario che essa sia diventata irretrattabile per l'amministrazione.

Sintesi: In ipotesi di danno indiretto, il fatto dannoso che legittima l'esercizio dell'azione di responsabilità non è tanto l'erogazione risarcitoria al privato quanto il venir in essere del titolo giuridico che definitivamente ne costituisca il fondamento vale a dire di una sentenza, passata in giudicato, di condanna dalla Pubblica Amministrazione al risarcimento del privato (nel caso di specie) per effetto dell'intervenuta occupazione acquisitiva; in difetto manca il danno certo, liquido ed esigibile.

Estratto: «Osserva, poi, il Collegio che nel giudizio contabile non rileva ai fini dell'esercizio dell'azione e dell'affermazione della responsabilità amministrativa il dato dell'effettiva erogazione o mancata acquisizione di somme di danaro ma solo la circostanza che, per effetto di comportamenti gravemente colposi, un fatto dannoso si sia realizzato anche se esso non abbia esplicitato compiutamente tutta la sua potenzialità dannosa. Difatti, nella responsabilità amministrativa non è sufficiente l'insorgenza dell'obbligazione dannosa ma è necessario che essa sia diventata irretrattabile per l'amministrazione, con la conseguenza che gli eventi successivi ed indipendenti dalla volontà dell'amministrazione non vengono in rilievo; è necessario che un fatto giuridicamente rilevante sia divenuto, anche per effetto di altri comportamenti, potenzialmente dannoso. Ciò avviene nei casi di danno indiretto, subito cioè dall'amministrazione per aver dovuto, cioè, risarcire al privato un danno patrimoniale conseguenza di un comportamento illecito di un agente pubblico. Il fatto dannoso che legittima l'esercizio dell'azione di responsabilità non è tanto l'erogazione risarcitoria al privato quanto il venir in essere del titolo giuridico che definitivamente ne costituisca il fondamento vale a dire di una sentenza, passata in giudicato, di condanna dalla Pubblica Amministrazione al risarcimento del privato. Nella fattispecie manca il danno certo, liquido ed esigibile tenuto conto che la spettanza degli oneri aggiuntivi di cui alla sentenza del Tribunale civile di primo grado di Reggio Calabria n.1732 del 29 dicembre 2004 di condanna dell'Amministrazione a favore del terzo danneggiato non ha ancora l'autorità di cosa giudicata. Ne consegue che l'azione contabile risarcitoria del danno derivato, di cui a domanda, non ha ancora il carattere della certezza, della liquidità e dell'esigibilità. »

Corte dei Conti, Sezione Sicilia N.596 del 06/05/2014

Sintesi: Il requisito dell'attualità del danno implica la persistenza del danno patrimoniale al momento della decisione della causa ma non pure l'irreversibilità dello stesso, nel senso che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo risarcitorio e dell'esatta determinazione del quantum debeatur, non può darsi rilievo alla circostanza che, in un momento successivo alla pronuncia giudiziale, tale danno possa essere eliminato o anche solo ridimensionato per effetto dell'esperimento, da parte dei soggetti interessati, di possibili azioni recuperatorie delle somme erogate.

Estratto: «5. La difesa ha, quindi, eccepito l'inammissibilità dell'azione per sopravvenuta carenza di legittimazione ad agire della Procura, a seguito della pubblicazione del lodo arbitrale. Il thema decidendum sottoposto all'esame di questa Sezione è, dunque, se, formatosi in altra sede un titolo esecutivo per il recupero del danno erariale dedotto in giudizio innanzi alla Corte dei conti dal P.M. contabile, sia possibile o meno procedere oltre con l'azione di responsabilità amministrativa. Nell'attuale sistema della responsabilità amministrativa di cui è chiamata a conoscere questa Corte, l'intero danno subito dall'Amministrazione, ed accertato secondo il principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al

è ancora definitivo. La stessa società, odierna convenuta, nella memoria depositata in atti in data 20 dicembre 2014, ha riferito che è sua intenzione impugnare l'arbitrato secondo le forme rituali previste dal codice di procedura civile. Espressamente vien detto che la contestazione del lodo avverrà nella competente Sede (pag. 43 citata memoria). Va, peraltro, rilevato che l'azione è stata avviata anche nell'interesse dei Comuni sul cui territorio insistono le aree archeologiche (estranei al giudizio arbitrale) e che comunque, nel giudizio arbitrale non si è affatto discusso sull'omissione dell'obbligo di versare le somme riscosse, ma piuttosto sul quantum dell'aggio spettante a N.. Orbene, come è stato inoltre posto in rilievo, il requisito dell'attualità del danno implica, per costante giurisprudenza, la persistenza del danno patrimoniale al momento della decisione della causa ma non pure l'irreversibilità dello stesso, nel senso che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo risarcitorio e dell'esatta determinazione del quantum debeatur, non può darsi rilievo alla circostanza che, in un momento successivo alla pronuncia giudiziale, tale danno possa essere eliminato o anche solo ridimensionato per effetto dell'esperimento, da parte dei soggetti interessati, di possibili azioni recuperatorie delle somme erogate (cfr. per tutte, Corte dei conti Sez. giur. Emilia Romagna n. 1459 del 23 agosto 2010). Sotto molteplici motivi, l'eccezione va, pertanto, disattesa.»

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO

Corte dei Conti, Sezione Piemonte N.117 del 22/05/2009

Sintesi: Ai fini della determinazione del quantum del danno erariale deve ritenersi che gli oneri accessori gravanti sull'Ente (nel caso di specie interessi da ritardato pagamento dell'indennità di espropriazione), non possano essere compensati con il vantaggio conseguente ai presunti interessi attivi maturati in ragione della fruttuosità del denaro, che, tra l'altro non è generato dallo stesso fatto che ha originato il danno e cioè la condotta dei soggetti responsabili.

Estratto: «Per quanto riguarda la quantificazione del danno e l'individuazione delle quote da imputare a ciascun responsabile del nocumento, il Collegio condivide le conclusioni a cui è pervenuta parte pubblica nell'atto di citazione. Relativamente al primo punto, le parallele deduzioni formulate dalle difese dei convenuti I. e F., secondo cui occorrerebbe considerare la disponibilità delle somme di denaro non destinate al pagamento delle indennità di esproprio che ha consentito di maturare, in favore del Comune di omissis, interessi attivi dalla data prevista per il pagamento a quella degli effettivi esborsi sostenuti dall'Ente civico, non sollecitano il favorevole scrutinio di questi Giudici; in particolare, preme evidenziare, in disparte la circostanza che le suddette affermazioni esplicitate nelle memorie difensive risultano del tutto generiche ed apodittiche, che la condotta inerte di tutti i soggetti convenuti, a fronte dell'obbligo di effettuare nei termini il pagamento dei debiti dell'Ente territoriale, rappresenta, come sottolineato dalla Procura Regionale, una palese violazione delle basilari regole di sana e corretta gestione finanziaria, con la conseguenza che gli oneri accessori gravanti sull'Ente stesso non possono essere compensati con i presunti interessi

attivi maturati in ragione della fruttuosità del denaro (ex multis Il Sezione Giurisdizionale Centrale, Sentenza nr. 338 del 2005). Del resto, tale supposto vantaggio, oltre a non essere generato dallo stesso fatto che ha originato il danno, cioè la condotta dei soggetti responsabili, presenterebbe una valenza meramente economica, laddove trattandosi di un Ente territoriale l'applicazione concreta dell'istituto della compensazione richiede sempre che lo stesso sia vagliato nel rispetto di criteri di rilevanza pubblicistica, quale quello del buon andamento dell'azione amministrativa. »

Corte dei Conti, Sezione Campania N.531 del 26/03/2010

Sintesi: La disposizione di cui al comma 1 bis dell'art.1 della L. n. 20 del 1994, introdotto dall'art.3, comma 1, della l.n.639 del 1996 richiede la sussistenza di determinate condizioni (in parte mutate dalla giurisprudenza dall'analogo istituto civilistico della "compensatio lucri cum damno") precisamente l'effettività del vantaggio, l'identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilitas, la rispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione ovvero della comunità interessata.

Estratto: «Affermata quindi la responsabilità amministrativa in capo ai convenuti M. e R., (citansi, con riferimento ad analoghe fattispecie, tra le tante, Sez. Il centrale 5 novembre 2001 n.349; 11 febbraio 2002 n.44;idem 27 marzo 2002 n.100; 12 novembre 2002 n.340; idem 3 marzo 2003 n.64;idem 11 marzo 2003 n.85; idem 23 aprile 2003 n.153; idem 23 giugno 2004 n.149;idem 9 ottobre 2003 n.286; idem 29 luglio 2004 n.132; idem 9 febbraio 2005 n.18; Sez. III centrale 13 luglio 2004 n.404; Sez. Lazio 10 febbraio 2004 n.496;Sez. Umbria 25 febbraio 2004 n.55; Campania 27 ottobre 2000 n.88;13 novembre 2000 n.98; idem 28 dicembre 2001 n.152; idem 20 marzo 2001 n.26; idem 8 luglio 2005 n.664; idem 14 luglio 2005 n.685;idem 30 settembre 2005 n.937; 26 agosto 2003 n.1029; idem 17 luglio 2006 n.1265; 26 marzo 2007 n.477; idem 29 marzo 2007 n.528 e n.529 relativa ai medesimi M., R. confermate in appello dalle sentenze della Sez.III Appello n. 63 e 62 depositate in data 17 febbraio 2009) il Collegio deve ora quantificare l'ammontare del danno che i predetti devono risarcire in favore del Comune di S. M. C. V.. Orbene, nel caso di specie,non vi è spazio applicativo per la disposizione recata dal comma 1 bis dell'art.1 della l.20 del 1994, introdotto dall'art.3, comma 1, della l.n.639 del 1996 (a tenore di cui "nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità") in quanto essa richiede la sussistenza di determinate condizioni (in parte mutate dalla giurisprudenza dall'analogo istituto civilistico della "compensatio lucri cum damno") precisamente l'effettività del vantaggio, l'identità causale tra il fatto produttivo del danno e quello produttivo dell'utilitas, la rispondenza di quest'ultima ai fini istituzionali dell'amministrazione ovvero della comunità interessata, (sul punto per tutte, Sez. III centrale n.244/2002, idem n.110/2006), laddove nel caso in esame non può la realizzazione dell'opera pubblica essere ovviamente collegata causalmente alla condotta illecita contestata in questa sede. Deve invece essere considerato l'astratto apporto causale imputabile anche ad altri assessori ai lavori pubblici in carica nel periodo di legittima occupazione del terreno di cui è causa, dopo il R., non chiamati nell'odierno giudizio. »

Corte dei Conti, Sezione Marche N.31 del 03/02/2011

Sintesi: Non può essere riconosciuta alcuna riduzione dell'importo determinato a titolo di danno erariale qualora nessuna utilitas sia derivata per l'Amministrazione

Estratto: «6. La difesa del V. chiede che ai fini della valutazione del danno si tenga conto dell'utilitas derivata al Comune di C.. È bene, al riguardo, precisare che la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15 luglio 1991, facendo proprio il parere legale reso dal Prof. Avv. Bartolomei, non ha provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio per un'attività che la stessa amministrazione comunale ha ritenuto priva di qualsiasi utilità pubblica e, al tempo stesso, illecita. Il parere legale, sottoscritto dal Prof. Avv. Bartolomei su incarico della stessa amministrazione comunale (allegato alla richiamata deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 15 luglio 1991), ha evidenziato che i lavori effettuati: "non hanno alcuna inerenza con l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. In altri termini, i lavori eseguiti non si presentano con connotazione di interesse pubblico, anzi potrebbe riscontrarsi, al contrario, il riscontro di interessi privati in atti". Né la difesa ha fornito alcun principio o elemento di prova tale da suffragare un uso alternativo del terreno espropriato, dal quale il Comune avrebbe potuto trarre una qualche utilità. Il danno va, pertanto, confermato nell'intero importo azionato, mancando qualsiasi profilo di utilitas per l'ente pubblico. »

Corte dei Conti, Sezione Calabria N.309 del 17/05/2011

Sintesi: In ipotesi di mancata conclusione del procedimento, il danno risarcibile non può essere ridotto o addirittura eliso in considerazione dei vantaggi che sarebbero derivati all'amministrazione comunale dalla realizzazione dell'opera pubblica, non solo in termini di accrescimento del proprio patrimonio ma anche di canoni di locazione, trattandosi di utilità che ovviamente sarebbero state conseguite anche se la procedura fosse stata conclusa legittimamente, con la conseguenza che viene a mancare quell'unicità causale che per principi di carattere generale deve sussistere tra arricchimento ed impoverimento.

Estratto: «Il danno risarcibile non può invece essere ridotto o addirittura eliso in considerazione dei vantaggi che sarebbero derivati all'amministrazione comunale dalla realizzazione dell'opera pubblica non solo in termini di accrescimento del proprio patrimonio ma anche di canoni di locazione trattandosi di utilità che ovviamente sarebbero state conseguite anche se la procedura fosse stata conclusa legittimamente, con la conseguenza che viene a mancare quell'unicità causale che per principi di carattere generale deve sussistere tra arricchimento ed impoverimento . Una decurtazione può essere invece effettuata in considerazione della durata del processo civile protrattosi per quasi sette anni con conseguente lievitazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ; quantificando conclusivamente il danno in euro 1.200,00 .»

Corte dei Conti, Sezione Calabria N.358 del 26/11/2013

Sintesi: Non può essere invocata, ex legge n 19/94 come modificata dalla legge n 639/96, ai fini della quantificazione del danno erariale conseguente alla mancata conclusione del procedimento e conseguente condanna dell'Ente al risarcimento del danno, l'utilitas con

riferimento al valore dell'opera realizzata e della relativa area; tali beni, infatti, potrebbero essere acquisiti al patrimonio dell'Ente anche mediante la corresponsione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima.

Estratto: «Il collegio non ravvisa spazio per la valutazione dell'utilitas, invocata, ex art 3 legge n 19/94 come modificata dalla legge n 639/96, dalla difesa di tutti i convenuti con riferimento al valore dell'opera realizzata e della relativa area; tali beni, infatti, avrebbero potuto essere acquisiti al patrimonio del comune mediante la corresponsione delle indennità di esproprio e di occupazione legittima, mentre l'erogazione della maggior somma appare priva di giusta causa.»

Corte dei Conti, Sezione Calabria N.358 del 26/11/2013

Sintesi: Il danno erariale non può ritenersi compensato dagli interessi attivi per il comune qualora la vicenda per cui è causa copra un arco temporale molto ampio, durante almeno una parte del quale il comune è stato soggetto al sistema di tesoreria unica ex lege n 720/84 e qualora non sia in alcun modo dimostrato il nesso causale che, per regola generale, deve intercorrere tra l'impoverimento e l'ingiustificato arricchimento , vale a dire che le somme,che avrebbero dovuto essere erogate a titolo di indennità di esproprio, siano state accantonate producendo in tal modo interessi attivi.

Estratto: «Né l'utilità può essere ricondotta, come richiesto dalla difesa, agli interessi attivi che il comune, non soggetto alle norme sulla tesoreria unica, avrebbe tratto dalla disponibilità delle somme. Al riguardo, basti considerare che la vicenda per cui è causa copre un arco temporale molto ampio, durante almeno una parte del quale il comune di V. (che all'attualità conta poco più di mille abitanti) è stato soggetto al sistema di tesoreria unica ex lege n 720/84 , poiché quello di tesoreria mista è stato introdotto dal dlgs n 279/1997 per i comuni con più di 1000 abitanti a decorrere dal 1999. Non è, quindi , in alcun modo dimostrato il nesso causale che, per regola generale, deve intercorrere tra l'impoverimento e l'ingiustificato arricchimento , vale a dire che le somme,che avrebbero dovuto essere erogate a titolo di indennità di esproprio siano state accantonate producendo in tal modo interessi attivi.»

Corte dei Conti, Sezione III Giurisdizionale Centrale d'Appello N.106 del 22/03/2016

Sintesi: Va esclusa la configurabilità del danno erariale in relazione al risarcimento del danno di ammontare esattamente equivalente a quello dell'indennità di esproprio. Non così per il depauperamento ingiustificato subito dall'Ente con il pagamento degli oneri accessori che non può in alcun modo ritenersi compensato dalla mantenuta disponibilità del denaro per un lungo periodo di tempo in considerazione dell'improduttività del denaro nel sistema della tesoreria unica (istituito con la legge n. 720/84).

Estratto: «Vanno ugualmente disattese le eccezioni difensive volte a negare l'esistenza del danno stante l'equivalenza tra quanto pagato a titolo risarcitorio e il dovuto come indennità di esproprio, in ogni caso spettante per legge. Tale argomentazione può essere condivisa solo nella parte in cui esclude la configurabilità del danno erariale in relazione al risarcimento del danno di ammontare esattamente equivalente a quello dell'indennità di

esproprio; ma rimane pur sempre che il Comune ha subito un depauperamento ingiustificato con il pagamento degli oneri accessori che non può in alcun modo ritenersi compensato dalla mantenuta disponibilità del denaro per un lungo periodo di tempo in considerazione dell'improduttività del denaro nel sistema della tesoreria unica (istituito con la legge n. 720/84). Il collegio non ravvisa, infatti, spazio per la valutazione dell'utilitas, da ricondurre, come richiesto dalla difesa degli appellanti, agli interessi attivi che il comune, non soggetto alle norme sulla tesoreria unica, avrebbe tratto dalla disponibilità delle somme. Al riguardo, basti considerare che la vicenda per cui è causa copre un arco temporale molto ampio, durante almeno una parte del quale il comune è stato soggetto al sistema di tesoreria unica ex lege n. 720/84, poiché quello di tesoreria mista è stato introdotto dal dlgs n. 279/1997. Non è, quindi, in alcun modo dimostrato il nesso causale che, per regola generale, deve intercorrere tra l'impovertimento e l'ingiustificato arricchimento, vale a dire che le somme, che avrebbero dovuto essere erogate a titolo di indennità di esproprio siano state accantonate producendo in tal modo interessi attivi.»

Corte dei Conti, Sezione II Giurisdizionale Centrale d'Appello N.565 del 06/09/2017

Sintesi: Non può essere compensato il danno per interessi e spese versate in esecuzione della sentenza civile né con il valore dell'opera realizzata e della relativa area né con gli interessi attivi che il Comune, non soggetto alle norme sulla tesoreria unica, avrebbe tratto dalla disponibilità delle somme. In materia di compensatio lucri cum damno, va escluso che i dedotti vantaggi si pongano in correlazione genetica con il fatto da cui ha avuto origine il danno.

Estratto: «Correttamente la stessa Sezione di primo grado ha ritenuto di non poter compensare il danno per interessi e spese versate in esecuzione della sentenza civile né con il valore dell'opera realizzata e della relativa area né con gli interessi attivi che il Comune, non soggetto alle norme sulla tesoreria unica, avrebbe tratto dalla disponibilità delle somme. I giudici hanno fatto buon governo delle regole che la stessa giurisprudenza contabile ha fissato in materia di compensatio lucri cum damno, escludendo che i dedotti vantaggi si ponessero in correlazione genetica con il fatto da cui ha avuto origine il danno.»

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - COMPRAVENDITA - ACQUISTO

Corte dei Conti, Sezione Trentino-Alto Adige/Südtirol N.49 del 08/11/2012

Sintesi: Costituisce danno erariale l'indebito vantaggio economico del privato a fronte di permuta intervenuta a scapito dell'amministrazione sulla base di perizia che causa errore metodologico abbia attribuito ai beni privati un valore unitario superiore a quello effettivo.

Estratto: «In particolare, il geom. E. attribuiva valore unitario di euro 60,00 al mq. alle particelle 836/6 e 836/7, ed il valore, altrettanto unico, di euro 7,40 al mq. alle particelle 807

e 808, attribuendo a questi ultimi due terreni il prezzo complessivo di euro 36.674,40. La valutazione di tutti i terreni, di proprietà sia privata che pubblica, veniva motivata con unica indicazione, del seguente tenore: “Tecnicamente la stima è stata effettuata in base alla superficie catastale. Si sono considerati i valori correnti in una libera contrattazione di compravendita di immobili simili assumendo in loco tutte le informazioni. Si sono considerati, inoltre, tutti gli elementi positivi e negativi che possono influire sul valore commerciale in relazione all’ubicazione, all’esposizione, al grado di consistenza ed alle vie d’accesso”. Pertanto, nella stessa perizia non è stata data contezza delle informazioni raccolte, ne’ della natura e dell’incidenza dei menzionati elementi positivi e negativi potenzialmente influenti sul valore commerciale degli immobili: detta laconica valutazione è ora oggetto di contestazione da parte della Procura erariale, che, producendo apposita perizia da parte dell’Agenzia del Territorio, ne sostiene l’erroneità, concentrando la domanda risarcitoria sulla asserita sottovalutazione delle pp. ff. 807 e 808, ed affermando che i terreni in questione presentavano in realtà un valore di euro 16.900,00. Di conseguenza, il Pubblico Ministero ha chiesto la rifusione, in favore del Comune di T., della somma di euro 19.774,00 oltre accessori di legge, da ripartirsi tra i Consiglieri comunali che hanno deliberato la permuta ed il Segretario comunale ed il Responsabile dell’Ufficio tecnico che hanno reso pareri positivi sulla stessa. 4) Occorre, quindi, verificare se la contestata permuta dei terreni effettuata con la citata deliberazione consiliare n. 24/2006 sia stata effettivamente produttiva di danno erariale. Sulla indecifrabilità dei criteri di stima dei terreni adottati dal geom. F. E. nella redazione della perizia del 25/08/2005, utilizzata nella operazione di permuta, si è già detto: si può solo soggiungere che detti criteri non vengono chiariti che parzialmente con le successive “delucidazioni” del 21 aprile 2008, con le quali il tecnico, ovviamente confermando la validità dei parametri adottati, e comunque esplicitati per la prima volta in quest’ultima circostanza, motiva la valutazione dei terreni attribuendo un particolare interesse per l’Amministrazione alle pp. ff. 807 e 808, per la loro potenziale trasformazione ad “area pic nic”; specifica quindi che lo scostamento dai valori agricoli medi tabellari per le espropriazioni di cui all’art. 3 della L.P. 19.02.1993 n. 6 è dovuto al fatto che “non si tratta di esproprio, bensì di una libera contrattazione di permuta con parziale conguaglio; è ben noto che nella maggior parte dei casi i valori agricoli tabellari sono tatticamente sottostimati e che di anno in anno gli aggiornamenti non seguono il reale trend evolutivo del mercato fondiario; in più, a dimostrazione di quanto sopra-esposto, nelle tabelle dei Valori Agricoli Medi di qualsiasi annata la quotazione assegnata alla qualità di coltura bosco e pascolo è sempre la stessa per tutte le decine di zone agrarie individuate nel territorio della Provincia di Trento: dunque, secondo le tabelle il mercato fondiario è piatto per migliaia di fondi diversi”. Il che è confermato dalla perizia di parte redatta dal geom. M.M., che ha comunque attribuito alle pp. ff. 807 e 808 il comune valore di euro 7,00 al mq., leggermente più basso di quello calcolato dal geom. E., ma, a ben vedere, non è neppure contraddetto dalla perizia di stima redatta dall’Agenzia del Territorio dietro incarico della Procura erariale il 17 novembre 2010. Infatti, la relazione di stima delle pp. ff. 807 e 808 elaborata dall’Agenzia del Territorio, riferita ai valori unitari del 2005, espressamente si fonda “sul valore di mercato sviluppato con il metodo sintetico – comparativo, riferito sia ai valori agricoli medi stabiliti dalla Commissione Provinciale per gli espropri che ai valori correnti nella zona, considerato le colture effettive che sono il prato ed il bosco ceduo”. Tuttavia, più correttamente l’Agenzia del Territorio ha separato la valutazione, più elevata, dell’area a prato (o frutteto) contraddistinta dalla p.f. n. 808 da quella della p.f. 807, destinata a bosco ceduo, maggiorando entrambi i valori del 30% in considerazione

dell'interesse dell'Amministrazione "di realizzare sui terreni in parola, aggregati alle confinanti aree comunali, una zona pic nic che valorizzi il territorio". L'Agenzia del Territorio ha, quindi, attribuito il valore di euro 6,50 al mq. alla p.f. 808, della dimensione di 1399 mq., per un totale di euro 9.100,00 – e detto valore si avvicina molto a quello stimato dai periti E.e M.M. per entrambi i terreni – e quello di euro 2,20 al mq. alla p.f. 807, della ben maggiore estensione di mq. 3.557, calcolandone il prezzo complessivo in euro 7.800,00: e questa è la ragione del notevole divario, da ritenersi assolutamente non fisiologico nell'ambito delle diverse tecniche di valutazione di uno stesso terreno, tra la stima effettuata dal geom. E.e quella elaborata dall'Agenzia del Territorio, che ha comunque espresso valori ben più elevati di quelli meramente espropriativi. E' appena il caso di soggiungere che i terreni di proprietà della signora D., se posti in vendita sul libero mercato, avrebbero avuto quotazioni tra loro ben differenti. Si evidenzia, quindi, l'errore metodologico della perizia di stima a base dell'operazione di permuta che ha attribuito un valore unitario ad entrambe le particelle fondiarie, in realtà ben distinte nella destinazione catastale e nel conseguente valore di mercato, con il conseguente indebito vantaggio economico della richiedente la permuta a scapito dell'amministrazione comunale. Detto errore è stato peraltro riprodotto, sia pure a fini meramente difensivi, nella perizia di parte redatta dal geom. M.M., che ha accomunato nella propria relazione le due distinte particelle fondiarie, descritte nel "Riepilogo" come: "p.f. 807, 808 Bosco/frutteto mq. 4956 - E/mq. 7,00 - E. 34.692,00". E' infine necessario precisare che risulta dagli atti, e più in particolare dalla perizia di stima di altre realtà redatta dall'Agenzia del Territorio su commissione del Comune di T. il 20 agosto 2008, che tra tali enti all'epoca intercorreva una apposita convenzione finalizzata alla valutazione dei terreni, ragione per cui, indipendentemente dalla verifica del momento iniziale di detto rapporto, la qualità di consulente incaricato dall'Amministrazione comunale di T. vantata dall'Agenzia del Territorio la rende fonte particolarmente qualificata anche ai fini che qui occupano, e consente di ritenere superflua la richiesta CTU ai fini della stima dei terreni in questione. Pertanto, il Collegio condivide le valutazioni espresse da quest'ultimo organo e quantifica il danno subito dal Comune di T. per i fatti in esame in misura di euro 19.774,00, derivante dalla differenza tra il valore delle pp.ff. 807 e 808 in C.C. T., calcolato dal geom. E. e posto alla base dell'operazione di permuta, e quello effettivo, come indicato dall'Agenzia del Territorio. »

Corte dei Conti, Sezione Veneto N.30 del 26/02/2018

Sintesi: Il ricorso ad una compravendita privata che determini il pagamento di un prezzo esorbitante rispetto a quanto sarebbe stato erogato tramite una procedura espropriativa, integra un danno erariale. Ai fini del confronto non può tuttavia prendersi a riferimento il parametro dei valori agricoli medi, dichiarati incostituzionali, ma occorre riferirsi al valore di mercato del bene.

Estratto: «Il danno complessivamente invocato dalla Procura a mezzo dell'atto di citazione citazione è ascrivibile a due distinte poste, entrambe ricondotte all'operazione immobiliare contestata, consistita nell'acquisto da parte del Comune di Villa Bartolomea di alcuni terreni ai fini della loro successiva rivendita a seguito di intervenuta variazione urbanistica; la prima posta di detto danno coincide con il sovrapprezzo (cd. "plusvalore") corrisposto dal Comune in relazione ai terreni acquistati, e deriva in specie dal loro acquisto a un prezzo superiore rispetto all'effettivo valore di mercato; la seconda afferisce invece all'intera posta degli

interessi passivi pagati dall'amministrazione comunale per il finanziamento dell'operazione, considerata in tale frangente come integralmente illegittima e perciò foriera di danno erariale per il suo intero costo. Muovendo dalla prima posta di danno, rispetto ad essa la domanda risulta solo parzialmente fondata come di seguito indicato. Come già evidenziato, il danno a tal fine invocato dalla Procura ha ad oggetto l'eccedenza di prezzo rispetto al valore di mercato dei terreni comprati dal Comune; sicché la Procura, a ben vedere, pur muovendo dalla contestazione del ricorso alla vendita privata anziché alla procedura espropriativa, finisce con il censurare il (solo) sovrapprezzo pagato dall'amministrazione, dolendosi esclusivamente del pregiudizio derivato da tale maggior esborso da parte del Comune e non di altre possibili criticità, pur accennate (ad es., disparità di trattamento fra i venditori; mancato ricorso a procedure a evidenza pubblica,...), correlate al ricorso alla vendita privata. Per tali ragioni, l'operazione viene dalla Procura configurata come illegittima - quantomeno in relazione alla prima posta di danno - in esclusiva funzione del prezzo d'acquisto eccessivo; come a dire che nessun danno erariale vi sarebbe stato se, pur al di fuori della procedura espropriativa e nell'ambito delle compravendite private, il prezzo pattuito fosse stato in linea con i valori di mercato. Entro tale contesto, occorre dunque passare al vaglio anzitutto - al fine di scrutinare la fondatezza della domanda come formulata dalla Procura - il presupposto di fatto della stessa, e cioè verificare se l'acquisto dei terreni realmente avvenne da parte del Comune a un prezzo maggiore rispetto al loro valore effettivo; in caso di risposta affermativa, salva la verifica degli altri elementi costitutivi dell'illecito, certamente potrebbe ritenersi integrato un danno erariale, risultando foriero di pregiudizio per l'amministrazione un esborso in misura maggiore al valore di mercato del bene acquistato.»

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - COMPRAVENDITA - ALIENAZIONE

Corte dei Conti, Sezione Puglia N.61 del 23/02/2010

Sintesi: Se in caso di alienazione di un bene a trattativa privata a prezzo inferiore al reale valore di mercato è ipotizzabile il collegamento tra la perdita economica subita dall'amministrazione e la condotta del soggetto che ha effettuato la stima del valore del bene stesso, in caso di gara pubblica tale correlazione non sussiste perché l'esito della procedura non è controllabile né dall'ente che la indice né tanto meno dal soggetto che ha effettuato la valutazione del bene oggetto dell'asta.

Sintesi: In ipotesi di alienazione di beni pubblici mediante gara pubblica, è configurabile un danno finanziario alla pubblica amministrazione solo in caso di condotte illecite aventi rilevanza penale che, di per sé, dimostrino che la gara pubblica non ha seguito i binari della legalità e della correttezza e che il prezzo di vendita, scaturito dall'esito della stessa, non rappresenta il risultato del libero convincimento delle forze del mercato.

Estratto: «3. Nella specie, invero, non emerge la prova di un pregiudizio economico a carico del Comune di Adelfia. L'assunto del requirente contabile, secondo cui la valutazione del bene alienato dall'ente locale, già adibito a mattatoio, fosse inferiore al reale valore di

mercato, risulta smentita per tabulas dal risultato dell'asta pubblica esperita per individuare l'acquirente. Va ricordato, infatti, che l'alienazione di alcuni beni di proprietà comunale, tra cui quello di cui si discute nel presente giudizio, è avvenuta a seguito dello svolgimento di apposita asta pubblica, che costituisce la più classica delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica, che si risolve in una offerta al pubblico ed ha come obiettivo la ricerca del contraente che offra il prezzo migliore (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n.27330 del 12.12.2005). A differenza della trattativa privata ove il valore attribuito in sede di stima al bene da cedere a terzi rappresenta in definitiva il prezzo di cessione, nel caso delle procedure di alienazione ad evidenza pubblica e, prima tra tutte, dell'asta pubblica, l'importo posto a base d'asta costituisce la mera indicazione iniziale, da parte della pubblica amministrazione, per l'avvio della gara, (cfr. Cass. Sez. 1, Sent. n. 1466 del 26/02/1983) il cui prezzo definitivo viene stabilito all'esito della gara stessa. Sotto il profilo causale, se in caso di alienazione di un bene a trattativa privata a prezzo inferiore al reale valore di mercato è ipotizzabile il collegamento tra la perdita economica subita dall'amministrazione e la condotta del soggetto che ha effettuato la stima del valore del bene stesso, in caso di gara pubblica tale correlazione non sussiste perché l'esito della procedura non è controllabile né dall'ente che la indice né tanto meno dal soggetto che ha effettuato la valutazione del bene oggetto dell'asta. Le pronunce con cui questa Corte ha riconosciuto la sussistenza di un danno finanziario in ipotesi di alienazione di immobili di proprietà comunale, anche a seguito di esperimento di gara pubblica (ad es. Sez. III sent. n. 149/A dell'11.5.2000), sono state motivate in relazione ad elementi specifici, differenti rispetto alla incongruità del prezzo a base d'asta dedotta nel presente giudizio, quali ad esempio il pagamento di tangenti, la speculazione lucrativa posta in essere dall'acquirente, la turbata libertà degli incanti. Si tratta, in sostanza, di condotte illecite aventi rilevanza penale che, di per sé, dimostrano come in tali casi la gara pubblica non aveva seguito i binari della legalità e della correttezza ed il prezzo di vendita, scaturito dall'esito della stessa, non aveva rappresentato il risultato del libero convincimento delle forze del mercato. »

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - CONCESSIONE- CONTRATTO

Corte dei Conti, Sezione Lazio N.883 del 08/06/2011

Sintesi: Le difficoltà interpretative della normativa che ha accompagnato il passaggio della competenza sul demanio marittimo dall'Amministrazione centrale alle Regioni con delega poi ai Comuni può costituire elemento idoneo ad escludere la colpa grave del funzionario che nel rilasciare le concessioni demaniali marittime compia un'istruttoria superficiale o incompleta.

Estratto: «In proposito rileva il Collegio che davanti alla prospettazione della Procura fondata sul mancato ricorso a procedure ad evidenza pubblica, conseguente ad istruttorie giudicate non esaurite o comunque incomplete, la difesa del convenuto ha obiettato l'infondatezza dell'accusa sulla base essenzialmente di due motivi. Il primo attinente alla mancanza, almeno formalmente, di una specifica prescrizione vincolante il rilascio dei titoli autorizzatori all'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica. Il secondo connesso all'assunto che le

fonti regolatrici della materia (la legge regionale del Lazio n. 14 del 1999 e il successivo decreto n. 1161 del 2001) sembravano all'epoca piuttosto legittimare i Comuni al rilascio delle concessioni al solo verificarsi delle condizioni normativamente previste tra cui appunto la trasmissione, pure avvenuta, delle istruttorie svolte dalla Capitaneria di porto fino al 1999. Difese che implicano in sostanza un'indagine sulla completezza di tali istruttorie, che si presenta, ad avviso del Collegio, indubbiamente complessa e tale da rendere difficoltosa la valutazione dell'ascrivibilità ad una connotazione di colpa grave del comportamento tenuto nell'occasione dal G.B., nella prospettiva delle difficoltà interpretative poste dalla normativa che ha accompagnato il passaggio della competenza sul demanio marittimo dall'Amministrazione centrale alle Regioni con delega poi ai Comuni. »

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - CONCESSIONE- CONTRATTO - CONTRIBUTI AL CONCESSIONARIO

Corte dei Conti, Sezione Veneto N.323 del 21/04/2009

Sintesi: L'erogazione di contributi ai concessionari di beni pubblici, affinché offrano servizi a tariffe accessibili anche da parte dell'utenza meno abbiente, non costituisce un danno per le casse del Comune.

Estratto: «Appare chiaro, come fondatamente eccepito dalle difese, che il contributo annuale per il funzionamento dell'impianto trovava la sua causa giustificatrice nelle tariffe controllate di accesso, determinate dal Comune, ed idonee a garantire, effettivamente, un uso pubblico dell'impianto. Ed invero, per rendere accessibile il servizio al maggior numero possibile di utenti, il Comune aveva "imposto" alla FIN un suo tariffario, determinando unilateralmente i prezzi di ingresso all'impianto. E' facilmente intuibile che le tariffe praticate dall'Amministrazione dovessero essere sicuramente inferiori ai comuni prezzi di mercato, quali determinabili da un imprenditore privato gestore del servizio. Solo con tariffe controllate, accessibili anche da parte dell'utenza meno abbiente, infatti, il Comune avrebbe potuto garantire un servizio potenzialmente aperto a tutti, realizzando in tal modo un suo obiettivo istituzionale, qual è la diffusione della pratica sportiva. Il contributo annuale alla FIN di 300 milioni di lire non era perciò sine titolo, rappresentando, per così dire, il "corrispettivo" da versare alla concessionaria per garantire l'uso pubblico dell'impianto mediante l'imposizione di tariffe sottratte alla libera disponibilità del gestore. Ritiene pertanto il Collegio, che l'erogazione del suddetto contributo annuale non costituisca un danno per le casse dell'Ente, non trattandosi di spesa priva di utilità, in ragione del non contestato ed effettivamente garantito uso pubblico del bene.»

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - CONCESSIONE- CONTRATTO - OMESSA QUANTIFICAZIONE

Corte dei Conti, Sezione Veneto N.323 del 21/04/2009

Sintesi: L'omessa previsione di un canone di concessione, ancorché di importo esiguo rispetto ai prezzi correnti di mercato, si traduce in un mancato introito per le casse dell'Ente, pari all'ammontare dei canoni non pattuiti e dunque, non incassati.

Estratto: «L'illegittimità dell'atto amministrativo che, in via di principio e per quanto rileva in questa sede, non implica la dannosità dello stesso, comporta invece, nel caso specifico, una sicura perdita patrimoniale per l'Ente pubblico. E' evidente, infatti, che l'omessa previsione di un canone di concessione, ancorché di importo esiguo rispetto ai prezzi correnti di mercato, si traduce, comunque, in un mancato introito per le casse dell'Ente, pari all'ammontare dei canoni non pattuiti e dunque, non incassati. Alla stregua della considerazioni che precedono, non può dunque, dubitarsi dell'esistenza del danno erariale da omessa percezione dei canoni di concessione.»

Corte dei Conti, Sezione Veneto N.323 del 21/04/2009

Sintesi: Il danno erariale provocato da una delibera consiliare che non contempli e non quantifichi il canone concessorio non può che addebitarsi ai consiglieri che l'hanno votata ed approvata, cui solo può ricondursi la paternità dell'atto foriero di danno.

Estratto: «Se il danno consiste nella omessa percezione di un canone concessorio, appare evidente che lo stesso avrebbe dovuto essere espressamente contemplato nella convenzione tra gli obblighi a carico della concessionaria. In altre parole, il canone avrebbe dovuto essere oggetto di pattuizione tra le parti e la previsione e quantificazione di esso non poteva che essere contenuta nella delibera del 1998. L'illegittimità della delibera nella parte in cui non contiene alcuna previsione del genere, non può che addebitarsi, quindi, ai consiglieri che l'hanno votata ed approvata, cui solo può ricondursi la paternità dell'atto foriero di danno. Né appare ragionevole ritenere che i funzionari a vario titolo coinvolti nell'iter di formazione/approvazione dell'atto, abbiano fornito un apporto causale preponderante nella causazione del danno rispetto a quello dei politici cui solo competeva la valutazione sulla convenienza, o meno, della concessione a canone zero e, quindi, la scelta di approvare la convenzione nei termini suddetti. L'apporto causale degli odierni convenuti appare quindi marginale e, per così dire, di contorno rispetto a quello dei veri autori del danno, non convenuti in giudizio per asserita configurabilità della c.d. esimente politica. In proposito, il Collegio non può non rilevare quanto segue. L'art. 1, comma 1-ter, della L. n. 20/1994 prevede che "nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione". Secondo la Procura, quindi, l'Organo politico deliberante andrebbe esente da responsabilità ai sensi della suddetta norma, poiché avrebbe approvato atti rientranti nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi. La giurisprudenza pacifica afferma che la c.d. "scriminante politica" non è applicabile nelle materie riservate agli organi di governo, nelle quali gli uffici amministrativi e tecnici della struttura abbiano espletato funzioni istruttorie o consultive o, comunque, di mero supporto strumentale; oppure, è esclusa quando l'evidenza dell'erroneità dell'atto sia stata tale da escludere qualsiasi buona fede (Sez. II centr., n. 29/A del 3.2.1999; n. 303/A del 3.11.2003; Sez. Lazio, n. 2087 del 12.10.2005; Sez. Lombardia, n. 323 del 6.03. 2003). Nel caso di specie, ritiene il Collegio che la competenza a deliberare la concessione alla FIN delle piscine comunali, lungi dall'essere di pertinenza degli uffici tecnici

o amministrativi, rientrasse -quale scelta di politica generale- nelle attribuzioni degli organi di governo cui non è, pertanto, applicabile la scriminante politica. Inoltre, l'atto in questione non appariva particolarmente complesso, né richiedeva particolari cognizioni tecniche o giuridiche, occorrendo solo verificare se poteva darsi in concessione un bene pubblico gratuitamente. Ciò stante, ritiene il Collegio che i soggetti convenuti per la prima posta di danno debbano essere assolti per mancanza del nesso causale, non essendo loro addebitabile l'approvazione dell'atto causativo del danno. Né pare possibile ipotizzare, come genericamente adombrato in citazione, una eventuale responsabilità degli stessi nella fase esecutiva della convenzione per non aver provveduto alla "riscossione" dei canoni di concessione. E' evidente, infatti, che la mancata previsione nella concessione-contratto di un canone concessorio, avrebbe reso sine titulo qualsiasi iniziativa del genere, in disparte l'assorbente rilievo della estraneità degli addebiti mossi ai soggetti de quibus (convenuti in giudizio esclusivamente per aver espresso, o meno, pareri sulla delibera foriera del danno), rispetto a presunte, ipotetiche competenze, non altrimenti individuate né dedotte, degli stessi in fase esecutiva.»

RESPONSABILITÀ CONTABILE - DANNO ERARIALE - CONCESSIONE- CONTRATTO - OMESSA RIDETERMINAZIONE

Corte dei Conti, Sezione Sicilia N.2970 del 29/12/2010

Sintesi: Non sussiste alcun danno erariale laddove, pur essendosi riscontrato un ritardo pluriennale nella rideterminazione dei canoni erariali, il legislatore abbia successivamente disposto la retroattività dei nuovi canoni, assicurando così all'erario, anche per il periodo anteriore alla rideterminazione, l'introito derivante dai nuovi maggiori canoni.

Estratto: «posto che i nuovi canoni sono stati determinati con D.P.Reg. n. 20/2009 , con efficacia decorrente dal primo gennaio 2009, il lasso di tempo nel corso del quale si sarebbe consolidata la descritta ipotesi di responsabilità amministrativa - e di consequenziale danno erariale - sarebbe quello compreso fra il 17 agosto 2006 ed il 31 dicembre 2008. Inoltre con D.P. Reg. 23 dicembre 2009, n..502, è stato stabilito che "per le concessioni rinnovate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 20 novembre 2005, n. 15 e dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 2007, n. 10, i canoni annui determinati con D.P. Reg. n. 20 del 3 febbraio 2009, si applicano a decorrere dalla data di rinnovo delle concessioni stesse . Peraltro, tale previsione ha successivamente trovato suffragio nella legge n. 11/2010 ove all'art. 7 -unificando il dies a quo dal quale decorrono i nuovi canoni - si è così disposto "I canoni determinati ai sensi dell'articolo.3 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15,si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007" Pertanto, sulla base delle sopravvenute modifiche normative, deve essere escluso in radice il contestato danno erariale, atteso che i nuovi canoni trovano applicazione, come si è visto, dal primo gennaio 2007 , assicurando all'erario regionale l'introito di detti maggiori canoni anche per un periodo anteriore a quello originariamente fissato dal D.P.Reg. n. 20/2009, cui invece si correla la responsabilità amministrativa contestata dall'Inquirente. »

Corte dei Conti, Sezione Lazio N.883 del 08/06/2011